

VERBALE DI ACCORDO

Allo scopo di mantenere performances di efficienza in linea con la ripresa del traffico, in relazione alla diretta e stretta correlazione che si determina tra le quantità organiche di personale e l'orario d'impiego in posizione operativa, nelle more della completa realizzazione del processo di ripianamento degli organici ed in considerazione del complesso delle attività di formazione previste per l'adeguamento ai parametri fissati dalla normativa in materia di licenza europea, le Parti, alla luce delle perduranti carenze contingenti di personale operativo e in applicazione della verifica indicata nell'accordo del 20 luglio 2006, convengono di mantenere, per l'anno 2007, per tutto il personale operativo turnante, escluso il personale quadro, un orario d'impiego in posizione operativa pari a 134 ore/30gg..




Pertanto, per l'anno 2007, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dalle lettere A), B), C) e F), punto 6.2, dell'accordo quadro del 10.04.2004, l'orario d'impiego minimo mensile in posizione operativa, h35 (120 ore/30 gg. per il personale CTA e 128 ore/30gg per il restante personale operativo turnante), viene elevato, a far data dal 1° febbraio 2007, a 134 ore/30 gg..

Tale incremento di orario verrà retribuito secondo quanto indicato dall'accordo del 12.04.2006, nel rispetto delle qualifiche e delle categorie di riferimento, con le rispettive quantità economiche derivanti dalle prime 14 ore per il personale CTA e dalle prime 6 ore per il restante personale operativo turnante.

Le prestazioni, eccedenti le previsioni anzidette, saranno retribuite secondo quanto indicato nell'accordo del 12.04.2006 (a partire rispettivamente dalla quindicesima ora per il personale operativo CTA e dalla settima ora per il restante personale operativo turnante) qualora programmate/richieste ed effettivamente rese.

Tenuto conto che in genere lo sviluppo ciclico delle turnazioni può non garantire nella programmazione mensile la resa costante dell'impiego dell'orario operativo, resta salva la possibilità di un minimo scarto orario, non superiore ad uno spezzone di turno, garantendo comunque il previsto orario mensile nella media del trimestre di programmazione.

In considerazione di quanto sopra ed al fine di poter consentire al personale eventualmente interessato di recedere dalla scelta effettuata, ai sensi della lettera E), punto 6.2, dell'art. 6, dell'accordo quadro del 10.04.2004, per l'anno 2007, le Parti convengono di fissare al 31 gennaio 2007 il termine di scadenza per revocare la propria indisponibilità. Resta inteso che, ai sensi della lettera C), punto 6.2 dell'art.6 dell'accordo quadro del 10.04.2004, il personale che abbia esercitato l'opzione in questione è tenuto a prestare, sulla base dei turni pianificati, l'attività operativa fino ad 8 ore oltre l'impiego minimo mensile previsto, fermo restando che tali ulteriori ore saranno retribuite solo se effettivamente rese.



In occasione del periodo estivo 2007 le Parti convengono che al personale operativo che non abbia esercitato l'opzione di indisponibilità (lettera E punto 6.2 accordo quadro del 10.04.2004), che su richiesta Aziendale accetti di posticipare a data successiva al 30 settembre 2007 una parte delle ferie (almeno 7 giorni lavorativi continuativi) pianificate e concesse nel periodo 06 giugno - 23 settembre 2007, sarà riconosciuto, in aggiunta a quanto previsto dall'art.13 dell'accordo quadro del 10.04.2004, uno specifico compenso aggiuntivo straordinario e forfetario pari ad € 35,00 lordi per ogni ora di ferie differita ed effettivamente resa.

In caso di assenza, effettuata a qualunque titolo, la remunerazione derivante dall'art.13 accordo quadro del 10.04.2004 e dal compenso aggiuntivo straordinario anzidetto, sarà trattenuta in relazione all'effettiva assenza all'interno dei turni d'impiego previsti nel periodo oggetto del differimento. Il pagamento delle relative competenze sarà effettuato con la retribuzione del mese di novembre 2007.


Nelle more della definizione di un nuovo modello di ordinamento professionale, al personale operativo impiegato in struttura, con regime orario h36, che svolga la propria attività lavorativa direttamente connessa con l'operatività, verrà riconosciuto in via temporanea per il 2007, a far data dal 1° febbraio e limitatamente al periodo di impiego in tale posizione lavorativa, un'indennità economica di funzione pari al 25% del valore economico derivante dall'incremento orario (come definito nel presente accordo) riconosciuto alle stesse figure professionali impiegate in h35.

Fermo restando quanto previsto alla lettera D) punto 6.4 dell'accordo quadro del 10.04.2004, l'anticipazione alle ore 06.00 del turno diurno anziché alle ore 07.00 sarà retribuita con un compenso maggiorato del 100% della retribuzione oraria di riferimento.

Le OO.SS.NN. firmatarie del presente accordo, ritenendo pienamente esaustiva tale intesa, dichiarano conclusa, limitatamente alle tematiche afferenti l'orario di lavoro, ogni azione conflittuale, sia di natura nazionale che locale, fino a tutto il 31 dicembre 2007.





Roma, 5 gennaio 2007

ENAV S.p.A.


Roberto Giannone

in aut.

OO.SS.NN.

FILTCGIL 
FITCISC 
UILT 
CISAL-UV 
UGL-T 